dossier

XIX Legislatura

11 novembre 2026

Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

D.L. 168/2026 – A.C. 3121-A

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 774/1

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it @CD_giustizia

Progetti di legge n. 669/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26168a.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)*5
- Articolo 2 *(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)*9
- Articolo 2-*bis* *(Interventi in materia di tramutamenti e incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)*12
- Articolo 2-*ter* *(Misure urgenti per la messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Locri)*16
- Articolo 3 *(Disposizioni in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)*17
- Articolo 4, commi 1-*bis* e 1-*quater* *(Disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e di fermo per accertamenti)*26
- Articolo 4, comma 1-*ter* *(Esame delle domande di protezione internazionale)*31
- Articolo 4-*bis* *(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)*33
- Articolo 4-*ter* *(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)*39
- Articolo 5 *(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)*41
- Articolo 6 *(Clausola d'invarianza finanziaria)*43
- Articolo 7 *(Entrata in vigore)*44

Schede di lettura

Articolo 1
(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)

L'**articolo 1** reca misure volte alla **proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo**.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame contiene un'ulteriore **proroga del contratto per 1.350 unità di personale** assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinato alle sezioni stralcio in materia di immigrazione.

La citata disposizione aveva disposto la proroga della durata del contratto del suddetto personale anche al fine di supportare l'attività delle sezioni stralcio in materia di immigrazione: in quel caso la proroga aveva riguardato **1.600 unità** di personale con contratto in scadenza al 30 giugno 2026, prorogato al **30 settembre 2026**, purché si trattasse di persone che avevano prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi.

La proroga in esame è disposta, come sopra evidenziato, nei confronti di 1.350 unità e **fino al 31 gennaio 2027**. Anche in questo caso la proroga è limitata al personale che, alla data del 31 gennaio 2027 ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi.

La relazione illustrativa informa che la riduzione del numero dei contratti prorogati rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 100 del 2026 è dovuta al **numero effettivo di contratti prorogati** a decorrere **dal 1° luglio 2026**. La medesima relazione motiva inoltre l'intervento in ragione della scadenza ravvicinata della proroga inizialmente contemplata dall'art. 16 del d.l. 100 (30 settembre 2026), che avrebbe privato le sezioni specializzate di professionalità importanti per la loro operatività.

Si ricorda che il personale oggetto di proroga è stato assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli **obiettivi fissati nel PNRR**.

Il citato d.l. 80 aveva originariamente previsto il reclutamento di un contingente di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (art. 11) e di un contingente massimo di 4.745 unità di personale tecnico-amministrativo non dirigenziale (art. 13). Per entrambe le figure il contratto

previsto era a tempo determinato e di durata non superiore a 36 mesi. Successivamente sono intervenute numerose modifiche, che hanno visto dapprima il prolungamento dei contratti già in essere e quindi una progressiva stabilizzazione del personale in servizio. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 30 giugno 2026 risultano in servizio 8.345 addetti UPP e 2.519 profili tecnico-amministrativi, per un totale complessivo di 10.864 unità di personale.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che il **personale** oggetto di proroga ai sensi del primo periodo sia **individuato** con il **decreto del Ministro della giustizia** di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026, da adottare entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale adempimento è stato assolto con l'adozione del decreto del Ministro della giustizia in data 25 giugno 2026 e, in attuazione della disposizione in esame, si fa presente che è stato già adottato il provvedimento 30 settembre 2026 del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia

Il terzo periodo precisa che l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità costituisce titolo di preferenza per essere destinati alla **Corte di cassazione**.

Entrambi i periodi riproducono disposizioni già presenti nella proroga di cui all'art. 16, comma 10, del d.l. 100/2026.

Conseguentemente, il **comma 2** stanzia le necessarie **risorse finanziarie**, pari a 16.771.754 euro per l'anno 2026 e a 5.686.513 euro per l'anno 2027, reperite mediante la riduzione dei seguenti fondi o autorizzazioni di spesa:

- Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014;
- autorizzazione di spesa relativa alle spese per la permanenza in strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento di detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 92 del 2024;
- quota annuale delle risorse del Fondo unico giustizia;
- Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 205 del 2017, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonché all'attribuzione di sussidi;

- Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

La relazione tecnica allegata al decreto calcola l'importo annuo lordo per ciascun funzionario UPP in 49.694,08 euro per l'anno 2026 e in 50.546,78 euro per l'anno 2017; di qui l'onere per la finanza pubblica di 16.771.754 euro per il 2026 (3 mesi) e di 5.686.513 euro per il 2027 (1 mese) per il complesso delle 1.350 unità di personale cui viene prorogato il contratto ai sensi del presente articolo.

- ***Ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione***

Gli uffici per il processo stralcio sono stati istituiti presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea dall'art. 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, convertito dalla legge n. 145 del 2026, sul quale è già intervenuto, modificandone alcune disposizioni, il d.l. n. 144 del 2026.

L'istituzione degli uffici per il processo stralcio è finalizzata, per espressa previsione di legge, a **rendere più celere la definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026** aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2017, con l'espressa esclusione delle controversie indicate dalla lettera e-bis) del medesimo comma 1 (relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale).

Nello specifico, le **materie incluse nella competenza dell'ufficio stralcio** riguardano:

- le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini UE o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza, nonché i relativi procedimenti di convalida;
- le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di protezione speciale;
- i procedimenti di convalida del trattenimento, della proroga o delle misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore;
- i procedimenti di reclamo contro il provvedimento con cui il prefetto autorizza il richiedente protezione a risiedere in un luogo specifico disponendo misure di segnalazione;
- le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale o per altri casi speciali

disciplinati dal D. Lgs. 286/1998 (articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater);

- le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari e gli altri provvedimenti sull'unità familiare;
- le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

All'ufficio per il processo stralcio sono assegnati **almeno tre giudici onorari di pace**, cui il giudice assegnatario delega la trattazione di tutti i procedimenti pendenti e l'adozione dei relativi provvedimenti definitori, operando in espressa deroga al divieto generale stabilito dall'articolo 10, comma 12, del d.lgs. n. 116 del 2017. La trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti possono essere delegate, tramite il medesimo provvedimento di assegnazione, anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate e ai magistrati onorari confermati in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate che abbiano aderito a un apposito interpello. I giudici onorari delegati sono destinati alla trattazione dei procedimenti di stralcio in via **esclusiva** per un periodo non inferiore a **dodici mesi**, fatte salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio.

Al fine di soddisfare le maggiori esigenze delle sezioni specializzate per l'immigrazione, è inoltre previsto che per i magistrati onorari confermati a seguito della procedura valutativa prevista dall'articolo 2 della legge n. 51 del 2025 siano destinati ai **tribunali distrettuali**, tenendo conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della medesima procedura valutativa.

Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione del venti per cento dell'indennità, ordinariamente stabilita dall'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017 (previsione inserita dal citato d.l. n. 144).

Inoltre, per potenziare l'ufficio per il processo, il Ministero della giustizia è stato autorizzato a disporre la **proroga di tre mesi** dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in scadenza al 30 giugno 2026, poi prorogata la 30 settembre 2026 dal d.l. n. 144), nel limite massimo di **milleseicento unità.**

Articolo 2
(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

L'**articolo 2** del decreto-legge in conversione, modificato in sede referente, reca disposizioni in materia di **tirocinio dei magistrati ordinari** presso gli uffici giudiziari.

Più nel dettaglio il **comma 01** dell'**articolo 2**, **introdotto nel corso dell'esame in Commissione,** inserisce nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006 un **nuovo comma 1-*bis***. La nuova disposizione integra il **contenuto formativo della sessione di tirocinio** presso gli uffici giudiziari prevedendo che venga assicurata una **specifica formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti** nonché un'attività formativa, da svolgere all'interno degli istituti penitenziari, volta ad acquisire la **conoscenza delle modalità di esecuzione della pena.**

La norma non specifica la durata di tali attività né le relative modalità organizzative.

Il **comma 1**, poi, **come modificato nel corso dell'esame in sede referente**, introduce in deroga al citato articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, **una specifica articolazione della sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari per i magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 2025**. La deroga è finalizzata a valutare l'efficacia di un percorso formativo che comprenda anche la partecipazione all'attività giurisdizionale di secondo grado. La sua applicazione è quindi circoscritta ai magistrati idonei di quel concorso.

Si rileva che il testo vigente del decreto-legge prevede già, ma a regime, un'analoga articolazione della sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari.

Per tali magistrati, la sessione presso gli uffici giudiziari si articola in **quattro periodi**, per una durata complessiva di dodici mesi:

- il primo, della **durata di tre mesi**, si svolge **presso i tribunali** e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie e ai reati di competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, così da assicurare al magistrato ordinario in tirocinio un'esperienza equilibrata nei diversi settori;

- il secondo, di **due mesi**, si svolge **presso le corti d'appello** e comporta la partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa quella svolta in camera di consiglio;
- il terzo, anch'esso di **due mesi**, è svolto **presso le procure** della Repubblica presso i tribunali;
- il quarto, della **durata di cinque mesi**, si svolge **presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione** del magistrato ordinario in tirocinio.

Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 160 del 2006 il tirocinio dei magistrati ordinari ha la durata di **diciotto mesi** e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la **Scuola** ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli **uffici giudiziari**.

Con riguardo alla sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nella formulazione previgente, ne prevedeva una articolazione in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

In deroga alla disciplina sopra descritta, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, l'articolo 1, comma 381, della legge 197 del 2022 ha previsto, in via straordinaria, una riduzione e una diversa rimodulazione del periodo di tirocinio (da 18 a 12 mesi) a favore degli idonei nei **concorsi per magistrato** ordinario banditi con i decreti ministeriali del 29 ottobre **2019** e del 1° dicembre **2021.**

Tale disciplina derogatoria è stata successivamente estesa, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno **2023** (art. 11, comma 4-*bis*) e da ultimo, per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 10, comma 1) anche agli idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre **2024**.

Si ricorda infine che l'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025 ha introdotto, in via eccezionale e in deroga alla disciplina ordinaria, un percorso di tirocinio applicabile ai soli magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

Rispetto alla normativa previgente la novella – che in seguito alle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione trova applicazione solo con riguardo ai **magistrati dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 2025**- mantiene

quindi invariata in dodici mesi la durata complessiva della sessione presso gli uffici giudiziari, ma ne modifica l'articolazione, che passa da tre a quattro periodi. L'elemento innovativo è l'inserimento di un periodo di tirocinio presso le corti d'appello.

Un'esperienza di questo tipo era già prevista dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025, convertito dalla legge n. 148 del 2025.

Ed inoltre per fare spazio all'esperienza di secondo grado senza incrementare il monte orario complessivo, la novella opera una ridistribuzione dei tempi dei restanti moduli: il tirocinio presso i tribunali subisce una contrazione da quattro a tre mesi, mentre il tirocinio mirato viene ridotto da sei a cinque mesi. Il periodo presso le procure della Repubblica mantiene inalterata la propria estensione bimestrale, venendo tuttavia slittato al terzo posto nella sequenza cronologica.

Nessuna modifica è apportata agli ulteriori commi dell'articolo 21, concernenti il programma di tirocinio, la designazione dei magistrati affidatari e le schede valutative da questi redatte.

Articolo 2-*bis*
(Interventi in materia di tramutamenti e incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)

L'**articolo 2-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina dei **tramutamenti dei magistrati** ordinari e dei **limiti temporali al conferimento di nuovi incarichi direttivi**. In particolare, estende a tutte le funzioni direttive, direttive superiori e direttive apicali di legittimità le eccezioni al termine quadriennale di legittimazione ai tramutamenti e al termine quinquennale per la richiesta di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo; consente, inoltre, ai magistrati che esercitano funzioni direttive di secondo grado di chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo decorsi due anni, anziché cinque, dall'assunzione delle funzioni.

Il **comma 1** novella l'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di **tramutamenti successivi** dei magistrati.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 194, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di **quattro anni dal** giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia; dal vincolo sono escluse le sole funzioni di **primo presidente della Corte di cassazione** e di **procuratore generale presso la Corte di cassazione**. Il termine, originariamente triennale, è stato elevato a quattro anni dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168. Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 194, per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine è di tre anni.

La disposizione sostituisce il riferimento alle sole funzioni di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione con il rinvio alle **funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16**, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Per effetto della novella, il vincolo quadriennale di permanenza nella sede non opera per il conferimento non soltanto delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente e procuratore generale presso la Corte di cassazione: comma 16), ma anche delle **funzioni direttive superiori di legittimità** (presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione: comma 15) e delle **funzioni direttive di legittimità**

(presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione: comma 14).

Si ricorda che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come sostituito dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, distingue le funzioni dei magistrati ordinari secondo l'ufficio esercitato. Per quanto qui rileva, le funzioni direttive di merito comprendono quelle di primo grado (comma 10), elevate di primo grado (comma 11), di secondo grado (presidente della corte di appello e procuratore generale presso la corte di appello: comma 12) e di coordinamento nazionale (procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo: comma 13); le funzioni direttive di legittimità sono articolate in direttive (comma 14), direttive superiori (comma 15) e direttive apicali (comma 16). Ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del medesimo decreto, per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 14, 15 e 16 il magistrato deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni alla data della vacanza del posto.

Il **comma 2** reca due modifiche all'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante i **limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi**.

Ai sensi dell'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo n. 160 del 2006, il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive **non può, in ogni caso, chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima che siano decorsi cinque anni** dal giorno in cui ha assunto le funzioni.

La disposizione fa eccezione per gli incarichi di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

La disciplina si applica ai magistrati che hanno assunto le funzioni direttive o semidirettive a seguito di procedure pubblicate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 44 del 2024, ossia il 21 aprile 2024.

La **lettera *a)*** sostituisce, al comma 1, l'elencazione degli incarichi esclusi dal limite quinquennale con il rinvio agli **incarichi indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16**. L'eccezione, attualmente circoscritta alle funzioni direttive apicali e direttive superiori di legittimità (commi 16 e 15), dunque, è estesa alle **funzioni direttive di legittimità** di cui al comma 14 (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione).

La **lettera *b)*** aggiunge all'articolo 46-*terdecies* il **comma 1-*bis***, ai sensi del quale il magistrato che esercita le **funzioni direttive di secondo grado** di cui all'articolo 10, comma 12 (presidente della corte di appello e

procuratore generale presso la corte di appello) può chiedere il conferimento di un **ulteriore incarico direttivo** quando sono decorsi **due anni** dal giorno in cui ha assunto le funzioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale, vale a dire la possibilità di concorrere senza attendere il decorso del termine per gli incarichi direttivi di legittimità. La disposizione riguarda i soli incarichi direttivi e non si estende, pertanto, alla richiesta di un ulteriore incarico semidirettivo, per il quale continua ad applicarsi il termine quinquennale di cui al comma 1.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006, le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito della valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 45, alla scadenza del termine il magistrato può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2-bis**
Art. 194 *(Tramutamenti successivi)*	Art. 194 *(Tramutamenti successivi)*
Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle ~~di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione~~, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.	Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni, ad esclusione di quelle **di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160**, prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre anni.	*Identico.*

D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 2-bis**
Art. 46-*terdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi)*	Art. 46-*terdecies (Limiti al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi)*
1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di ~~quelli di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione~~, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.	1. Il magistrato cui sono state conferite funzioni direttive o semidirettive non può in ogni caso chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo, ad esclusione di quelli **indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16**, prima di cinque anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.
	1-*bis.* Il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, fermo quanto previsto dal comma 1 per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale di cui al medesimo comma 1, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni.

Articolo 2-*ter*
(Misure urgenti per la messa in sicurezza del Palazzo di giustizia di Locri)

L'**articolo 2-*ter*,** introdotto in sede referente, assegna al comune di Locri un **contributo straordinario di 6 milioni di euro** per l'anno 2027 destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio sede del **Palazzo di giustizia di Locri**

Il **comma 1** dell'articolo 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, assegna al **comune di Locri** un contributo straordinario di **6 milioni di euro per l'anno 2027**, destinato a interventi urgenti di messa in sicurezza dell'edificio sede del Palazzo di giustizia di Locri. La finalità dichiarata dalla disposizione è quella di assicurare la continuità della funzione giurisdizionale e la sicurezza del personale e dell'utenza.

Il **comma 2** reca l'**autorizzazione di spesa** per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a **6 milioni di euro per l'anno 2027**. Alla relativa **copertura** si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si dovessero manifestare nel corso della gestione, di cui all'**articolo 1, comma 200**, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 3** prevede che in caso di **mancata sottoscrizione dei contratti** esecutivi degli interventi **entro il 30 aprile 2027** è disposta la **revoca del contributo** con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme così recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)

L'**articolo 3**, come modificato in **sede referente**, reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono **poteri di coordinamento investigativo** al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (**comma 1**) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di **applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati** in possesso di specifiche competenze professionali (**comma 2**). Inoltre, vengono introdotte norme in materia di applicazione temporanea dei magistrati appartenenti alla DDA anche nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (**comma 2-*bis***), nonché norme in materia di esecuzione della misura della cd. confisca allargata (**comma 2-*ter***).

L'**articolo 3**, **comma 1** amplia, in primo luogo, i **poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** disciplinati dall'art. 371-*bis* c.p.p.

Si ricorda che l'art. 371-*bis* c.p.p. stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo svolge le sue funzioni con riferimento ai delitti rientranti nell'art. 51, comma 3-*bis*[1] e comma 3-*quater*[2] c.p.p. In particolare, con riferimento ai primi il procuratore nazionale dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Rispetto ai reati *ex* art. 51, comma 3-*quater* c.p.p., invece, il suddetto procuratore si avvale dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi (comma 1).

Le **funzioni di impulso** affidate al procuratore nazionale ed esercitate nei confronti dei procuratori distrettuali sono volte a rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego

[1] L'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. ricomprende i seguenti reati: l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

[2] L'art. 51, comma 3-*quater* richiama i delitti commessi con finalità di terrorismo.

della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni (comma 2).

Nell'esercizio dei suoi compiti, il procuratore nazionale è chiamato a (comma 3): assicurare il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; garantire, attraverso **applicazioni temporanee dei magistrati** della DNAA e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità al fine di soddisfare le specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; provvedere all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; impartire ai procuratori distrettuali specifiche direttive per risolvere o prevenire eventuali contrasti nelle attività di indagine; disporre l'avocazione delle indagini preliminari quando non si è realizzato un coordinamento proficuo a causa della perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine ovvero di grave violazione dei doveri previsti in materia di rapporti tra diversi uffici della procura della Repubblica *ex* art. 371 c.p.p.

Qualora il procuratore nazionale dovesse procedere con l'**avocazione delle indagini** deve, previamente, assumere le necessarie informazioni, anche per il tramite di un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato (comma 4).

Il comma 4-*bis*, introdotto dal D.L. n. 105 del 2023, ha attribuito al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo funzioni di impulso investigativo nei confronti dei procuratori distrettuali anche con riferimento a specifici e gravi delitti informatici[3]. Tali funzioni sono state successivamente estese, ad opera del D.lgs. n. 211 del 2025, anche nei confronti dei reati disciplinati dal nuovo Capo I-*bis* ("Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea") del Libro II, Titolo I del codice penale, nonché nei riguardi del reato di immigrazione clandestina, commesso in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (cfr. art. 12, comma 1-*bis* del D.lgs. n. 286 del 1998).

Ciò premesso, l'**articolo 3**, **comma 1** introduce il **nuovo comma 4-*ter*** all'interno dell'**art. 371-*bis* c.p.p.** Quest'ultima disposizione prevede che le funzioni e le attività svolte dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo **trovino applicazione anche nei procedimenti in cui i delitti previsti dall'art. 371-*bis* c.p.p. siano commessi da soggetti**

[3] Si tratta dei seguenti reati disciplinati dal codice penale: Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (art. 615-*ter*, terzo comma); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies*); Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche del codice penale (art. 617-*sexies*).

minorenni. In questi casi le attività di impulso e coordinamento sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

L'**articolo 3**, **comma 2** innova l'art. 105 del D.lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).

Si ricorda che il richiamato art. 105 disciplina le modalità di **applicazione temporanea di magistrati** della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia (DDA), di quelli che nelle procure distrettuali si occupano di reati di terrorismo, nonché, con il loro consenso, di altri pubblici ministeri presso i tribunali alle diverse procure distrettuali, qualora queste ultime siano chiamate a trattare procedimenti relativi ai reati *ex* art. 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p. Tale applicazione può avvenire quando:

- i predetti procedimenti siano connotati da particolare complessità o che richiedano specifiche esperienze e competenze professionali;
- sussistono protratte vacanze di organico;
- vi sia inerzia nella conduzione delle indagini;
- siano presenti specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

L'applicazione è disposta con decreto motivato adottato dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Il decreto è adottato, invece, dal competente procuratore generale presso la corte di appello quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto. In quest'ultimo caso, il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1).

Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al CSM per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia (comma 3). Il magistrato applicato può essere assegnato solamente allo svolgimento delle funzioni oggetto del decreto (comma 4).

L'applicazione non può superare la durata di 1 anno, rinnovabile solamente per un ulteriore periodo sempre non superiore ad 1 anno e solo in casi di necessità dell'ufficio di applicazione (comma 2).

In tale contesto, l'**articolo 3**, **comma 2** estende la portata applicativa delle disposizioni contenute nel suddetto art. 105 del D.lgs. n. 159 del 2011, attraverso due interventi normativi.

In primo luogo, viene aggiunta, all'art. 105, comma 1, primo periodo, la previsione per cui l'**applicazione temporanea dei magistrati** appartenenti alla DNAA, alla DDA, o che si occupano di reati in materia di terrorismo ovvero, con il loro consenso, di altri PM appartenenti ad altre procure presso i tribunali, può essere disposta anche **in favore delle procure minorili** nei casi in cui i reati *ex* art. 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*

c.p.p., per i quali si procede, siano stati **commessi da soggetti minorenni** (**articolo 3**, **comma 2**, ***lett. a)***).

La successiva modifica, di coordinamento, specifica che il decreto motivato di applicazione è adottato dal procuratore generale presso la corte di appello qualora si tratta di un'assegnazione presso una procura minorile avente sede nel capoluogo del medesimo distretto di provenienza del magistrato applicato (**articolo 3**, **comma 2**, ***lett. b)***).

Come riporta la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame l'attuale dislocazione territoriale delle Direzione Distrettuali Antimafia e antiterrorismo coincide con quella delle Procure presso i Tribunali per i minorenni, a livello distrettuale, presso le 26 delle Corti d'Appello; pertanto, l'eventuale applicazione di magistrati della DNAA o della DDA presso le predette procure, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2-*bis***, introdotto in **sede referente**, interviene sull'art. 106 del D.lgs. n. 159 del 2011, in materia di applicazione temporanea dei magistrati appartenenti alla DNAA nei procedimenti riguardanti l'irrogazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Appare opportuno ricordare che l'art. 106, comma 1 stabilisce che nell'ambito delle funzioni riconosciutegli dall'art. 371-*bis* c.p.p. (v. ridotto *supra*) e sentito il procuratore distrettuale competente, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre l'applicazione temporanea di magistrati della DNAA per la trattazione di singoli procedimenti per l'irrogazione di misure di prevenzione patrimoniali. La norma chiarisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 105 relative all'applicazione temporanea di magistrati della DNAA in determinati procedimenti penali (v. ridotto *supra* per approfondimento).

Nello specifico, la novella, modificando il comma 1 del richiamato art. 106, dispone che per la trattazione dei suddetti **procedimenti** per l'applicazione delle **misure di prevenzione patrimoniali possono essere distaccati temporaneamente**, oltre ai magistrati appartenenti alla DNAA, **anche quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia** (**DDA**).

Invece, il **comma 2-*ter***, anch'esso introdotto in **sede referente**, modifica l'art. 183-*quater* del D.lgs. n. 271 del 1989 (disp. att., coord. e trans. c.p.p.), inerente all'esecuzione della confisca in casi particolari.

Sul punto si ricorda che l'art. 183-*quater*, comma 1 delle disp. att., coord. e trans. c.p.p., prevede che competente ad adottare i provvedimenti di confisca in casi particolari, di cui all'art. 240-*bis* c.p.[4], dopo l'irrevocabilità della sentenza è il

[4] Si tratta, nello specifico, delle ipotesi cd. di confisca allargata, che vengono in rilevo quando il condannato di specifici delitti, individuati dallo stesso art. 240-*bis* c.p., risulti avere, a

giudice dell'esecuzione (cfr. art. 666, commi 1, 2 e 3 c.p.p.). Nello specifico, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal PM, il giudice provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata e all'interessato (cfr. art. 667, comma 4 c.p.p.). L'opposizione avverso al provvedimento che dispone la confisca deve avvenire entro 30 giorni dalla sua notificazione o comunicazione.

Ciò premesso, la novella aggiunge il **nuovo comma 3-*bis*** all'interno del predetto **art. 183-*quater***, a norma del quale, nei casi di cui all'art. 371-*bis* c.p.p. (v. *supra*), il **procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** svolge le sue **funzioni di coordinamento nella richiesta di applicazione della confisca allargata** *ex* art. 240-*bis* c.p. promossa dopo l'irrevocabilità della sentenza (cfr. art. 183-*quater*, comma 1). Inoltre, quando la condanna concerne uno dei delitti previsti dall'art. 371-*bis*, comma 1 c.p.p. (come visto sopra si tratta dei delitti *ex* art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.) la **richiesta di confisca può essere avanzata anche dallo stesso procuratore nazionale.**

Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 1 del D.L. 168/2026**
Art. 371-*bis* *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)*	Art. 371-*bis* *(idem)*
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a	*Identico*

qualunque titolo e anche per interposta persona, la disponibilità di beni o di altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e di cui non possa giustificare la legittima provenienza.

Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 1 del D.L. 168/2026**
fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.	
Omissis commi da 2 a 4-*bis*	*Omissis* commi da 2 a 4-*bis*
	4-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, commi 2 e 2-*bis* del D.L. 168/2026**
Art. 105 *(Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari)*	Art. 105 *(idem)*
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e	1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, **anche quando riguardano minorenni,** il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali **e alle procure minorili** i

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, commi 2 e 2-*bis* del D.L. 168/2026**
antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.	magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale **e alla procura minorile** avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Omissis commi da 2 a 4	*Omissis* commi da 2 a 4
Art. 106 (*Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione*)	Art. 106 (*Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione*)
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea **di magistrati della Direzione nazionale**	1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea **alle procure distrettuali di magistrati**

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, commi 2 e 2-*bis* del D.L. 168/2026**
antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.	**appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia** per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 105.
Omissis comma 2	*Omissis* comma 2

Norme di att., coord. e trans. c.p.p. (D.lgs. n. 271 del 1989)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 2-*ter* del D.L. 168/2026**
Art. 183-*quater* *(Esecuzione della confisca in casi particolari)*	Art. 183-*quater* *(Esecuzione della confisca in casi particolari)*
1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.	*Identico*
Omissis commi 2 e 3	*Omissis* commi 2 e 3
	3-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1

Norme di att., coord. e trans. c.p.p. (D.lgs. n. 271 del 1989)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3, comma 2-*ter* del D.L. 168/2026**
	del presente articolo. Quando la condanna riguarda uno dei delitti indicati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Articolo 4, commi 1-*bis* e 1-*quater*
(Disposizioni in materia di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e di fermo per accertamenti)

Il **comma 1-*bis*, introdotto in sede referente**, **esclude l'applicazione del fermo per accertamenti** nei confronti dello **straniero** in posizione irregolare sul territorio nazionale **che si presenti spontaneamente** presso le autorità competenti per manifestare la volontà di richiedere **protezione internazionale**.
Il **comma 1-*quater*** dell'articolo 4, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, interviene sulla disciplina della **convalida dei provvedimenti di trattenimento** presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e delle **misure alternative al trattenimento** dei richiedenti protezione internazionale.

Il **comma 1-*bis*** modifica il comma 4 dell'articolo 10-*ter* del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), prevedendo che il **fermo per gli accertamenti per il richiedente protezione internazionale** (comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 10-*ter*) non venga disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo **straniero** in posizione di irregolarità sul territorio nazionale **si presenti spontaneamente** presso le autorità competenti al fine di manifestare la volontà di richiedere la **protezione internazionale**.

Secondo quanto indicato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sono competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale:

- le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- le questure;
- gli uffici di polizia di frontiera.

Si ricorda, peraltro, che l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 100 del 2026, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, prevede, in via transitoria, che fino al 30 aprile 2027 le questure e gli uffici di polizia di frontiera siano in ogni caso competenti a ricevere le manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale, nonché a registrare e formalizzare le relative domande, per tutti i richiedenti

Si ricorda, inoltre, che il nuovo comma 2-*quinquies* dell'articolo 10-*ter* del testo unico immigrazione – introdotto dal numero 4) della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 100 del 2026 – dispone che:

- siano compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera: a) la verifica di identità, il controllo di sicurezza e le consultazioni delle banche dati di altri Stati membri necessarie per identificazione e controlli di sicurezza, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356; b) le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico;
- a tal fine sono raccolte le generalità della persona e gli elementi sintetici relativi al rintraccio;
- per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano già state avviate in un altro Stato membro, "l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al **fermo dello straniero**"; il fermo è disposto, ribadisce la disposizione, "per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac";
- l'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al Procuratore della Repubblica; la comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo, nonché l'ora di inizio delle operazioni;
- il Procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata; in tale ultima ipotesi, l'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio;
- l'autorità procedente, entro 48 ore decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione della medesima autorità, chiede la convalida al giudice di pace, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine di 48 ore;
- la verifica di identità, il controllo di sicurezza e le consultazioni delle banche dati di altri Stati membri necessarie per identificazione e controlli di sicurezza, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di 72 ore decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera;
- ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine, lo straniero è rimesso in libertà, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10-*ter*, che consente il trattenimento dello straniero, disposto caso per caso, qualora, decorso il termine di 72 ore, questi rifiuti reiteratamente di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti previsti e non possano essere efficacemente applicate misure meno coercitive.

Il **comma 1-*quater* dell'articolo 4** interviene sul decreto legislativo n. 142 del 2015 recante l'attuazione della normativa europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché in materia di procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

La **lettera *a)***, modificando il comma 5 dell'articolo 6 del decreto, prevede che il provvedimento di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) o di proroga dello stesso disposto dal questore venga trasmesso entro quarantotto ore al **giudice competente per la convalida** e non già alla Corte d'appello, ancora richiamata dalla disposizione vigente.

La modifica coordina tale disposizione con la disciplina introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 100 del 2026, che ha già attribuito alle **sezioni specializzate in materia di immigrazione** dei tribunali ordinari la competenza per i procedimenti di convalida del trattenimento presso i CPR e della relativa proroga dei richiedenti protezione internazionale.

La **lettera *b)*** interviene sul comma 3 dell'articolo 6-*quater* del decreto, recentemente introdotto dal decreto-legge n. 100 del 2026, specificando la competenza delle **sezioni specializzate presso i tribunali ordinari in materia di immigrazione** per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone le nuove **misure alternative al trattenimento presso i CPR del richiedente protezione internazionale**.

L'articolo 6-*quater* del decreto n. 142 del 2015, introdotto dalla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 100 del 2026, disciplina le misure alternative al trattenimento presso i CPR che possono essere disposte dal questore, qualora egli le ritenga efficacemente applicabili, nei seguenti casi:

- trattenimento del richiedente protezione internazionale;
- trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera;
- trattenimento del richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di Dublino.

Le misure alternative adottabili dal questore sono:

- la consegna del passaporto o di altro documento equivalente in corso di validità;
- la prestazione della idonea garanzia finanziaria;
- obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato dove il richiedente possa essere agevolmente rintracciato o monitorato, anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche, qualora abbia attivamente collaborato alla propria identificazione;

- obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente, qualora il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

La disposizione precisa che, nella valutazione dei **motivi per i quali non siano efficacemente applicabili le misure alternative al trattenimento**, il questore tiene conto del rischio di fuga o se:

- il richiedente si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra del 1951 (ovvero commissione di crimini contro la pace, di guerra o contro l'umanità; commissione di un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante prima di essere ammessi come rifugiati; commissione di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite);
- sussistano gli indici di pericolosità per la sicurezza nazionale o per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- presenti una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;
- il trattenimento sia necessario ai fini della determinazione degli elementi alla base della domanda di protezione internazionale e sussista il rischio di fuga, da valutare caso per caso in base agli indici previsti dalla legge.

Il comma 3 dell'articolo 6-*quater* fa salva l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, dal secondo al settimo periodo, del testo unico immigrazione

In merito, il sopra citato articolo 14, comma 1-*bis*, stabilisce che le misure alternative al trattenimento sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Tale provvedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio, il quale se ne ricorrono i presupposti, lo convalida con decreto nelle successive 48 ore. Le misure possono essere modificate o revocate dal giudice di pace, su istanza dell'interessato, sentito il questore. Il contravventore anche solo a una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

La norma oggetto del presente commento stabilisce che si applichino, **in quanto compatibili**, le disposizioni richiamate dell'articolo 14 – comma 1-*bis*, dal secondo al settimo periodo – del testo unico immigrazione e che trovi applicazione la lettera *c-ter)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017 in materia di **competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali ordinari per i procedimenti riguardanti la convalida dei provvedimenti sulle misure alternative al trattenimento presso i CPR**.

Viene quindi eliminata la possibile ambiguità in merito alla competenza giurisdizionale che poteva sorgere dal rinvio operato dalla disposizione

all'articolo 14 del testo unico immigrazione che, come riportato poco sopra, prevede invece la competenza del giudice di pace. Si ricorda, infatti, che la competenza delle sezioni specializzate era già stata prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 100 del 2026, che ha introdotto la citata lettera *c-ter)* nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

Articolo 4, comma 1-*ter*
(Esame delle domande di protezione internazionale)

Il **comma 1-*ter*** (introdotto in sede referente) dell'articolo 4 prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevano le manifestazioni di volontà dei richiedenti la protezione internazionale "anche" per il tramite di soggetti esterni convenzionati (dunque non esclusivamente per loro tramite).
Inoltre introduce un rinvio normativo, richiamando l'articolo 43 del regolamento europeo n. 1348 del 2024 sull'attribuzione della qualifica di beneficiario della protezione internazionale. Quell'articolo tratta delle condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera, se e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri.

L'articolo 4, **comma 1-*ter***, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone in materia di **esame della domanda di protezione internazionale**.

Lo fa novellando il decreto-legislativo n. 25 del 2008, il quale reca l'impianto procedurale comune agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Reca, in particolare, una duplice novella.

La prima insiste sugli articoli 26 e 26-*ter* del decreto legislativo n. 25, per come novellati già dal decreto-legge n. 100 del 2026 (cfr. suo articolo 11, comma 1, lettera *g)*).

Secondo la nuova formulazione dettata dal decreto-legge n. 100, sono le **Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale l'organo competente a **ricevere le manifestazioni di volontà** dei richiedenti la protezione internazionale; e tali Commissioni ricevono le manifestazioni di volontà formalizzate per il **tramite di soggetti esterni convenzionati**.

Ebbene, la novella prevede che la ricezione delle manifestazioni di volontà avvenga **"anche"** per il tramite dei soggetti esterni convenzionati.

Dunque l'avvalimento di tali soggetti esterni da parte delle Commissioni territoriali diviene, da obbligatorio, facoltativo.

Tale profilazione del procedimento vale, si rammenta, per la fase 'a regime'. Per la fase 'transitoria' (di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, e comunque fino al 31 ottobre 2026) l'articolo 17 del citato decreto-legge n. 100 prevede che le questure e gli uffici della polizia di frontiera siano competenti in ogni caso a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la

registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti. Pertanto, nella fase transitoria continua ad applicarsi la disciplina previgente rispetto al decreto-legge n. 100 del 2026.

La transizione è connessa all'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo, derivante appunto dall'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo.

Altra novella incide sull'articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008 – per come novellato anch'esso dal decreto-legge n. 100 del 2026 (cfr. suo articolo 11, comma 1, lettera *i)*).

Si è qui entro le procedure di primo grado dell'esame delle domande di protezione internazionale. Più specificamente, si ha riguardo alla trattazione prioritaria con procedura accelerata.

La determinazione di quale delle declinazioni procedurali applicare, se prioritaria o accelerata, spetta al presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande.

Riguardo alla **procedura accelerata**, la disposizione vigente richiama l'articolo 42, par. 1, del regolamento europeo n. 1348 del 2024 (relativo all'attribuzione della protezione internazionale), che la disciplina, per un novero di fattispecie (ad esempio dichiarazioni del richiedente palesemente incoerenti o contraddittorie o false, o domande reiterate, ecc.).

La novella introduce **il richiamo** altresì **all'articolo 43 del regolamento europeo** citato, relativo all'**applicazione della procedura di frontiera**.

Vale rammentare che il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro, secondo quell'articolo 43 (e nei casi lì indicati).

Il rinvio a tale articolo 43 pare inteso a 'coprire' normativamente le conseguenze di una decisione di inammissibilità delle domande, in sede di esame prioritario (specie per le domande reiterate, oggetto della procedura accelerata).

Articolo 4-*bis*
(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

L'**articolo 4-*bis***, **introdotto in sede referente**, interviene in materia di **ricongiungimenti familiari** di coniuge, figli maggiorenni invalidi e genitori a carico.
In particolare, per effetto di tale disposizione, oltre ai titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, vengono esonerati dal presupposto del **periodo ininterrotto di soggiorno legale in Italia di almeno due anni** anche i **titolari di alcuni permessi di soggiorno per lavoro qualificato**.

Preliminarmente, si evidenzia che il diritto all'unità familiare dello straniero è disciplinato agli articoli 28 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico in materia di immigrazione).

In particolare, l'articolo 28 prevede, al comma 1, che possano beneficiare del **ricongiungimento familiare** gli stranieri titolari di **carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno** rilasciato nei seguenti casi:

- per **motivi di lavoro** subordinato o autonomo;
- in conseguenza del **riconoscimento della protezione internazionale**;
- per **studio**;
- per **motivi religiosi**;
- per **motivi familiari**.

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 12-*ter* del decreto-legge n. 145 del 2024 (introdotto in sede di conversione), al comma 1, lettera *a*), è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 28, precisando che tra i beneficiari vi rientrano soltanto i titolari di permesso di soggiorno rilasciato in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, dunque, i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale).

Il diritto di asilo trova il proprio fondamento nell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge, allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Nell'evoluzione successiva dell'ordinamento, il diritto di

asilo costituzionale ha trovato attuazione attraverso le diverse forme di protezione disciplinate dalla normativa europea e nazionale.

La principale di tali forme è la **protezione internazionale**, che comprende lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria. Dal 12 giugno 2026 – nel contesto del **Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024** – presupposti e contenuto dei due *status* sono disciplinati direttamente dal regolamento (UE) 2024/1347, ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali compatibili e di completamento contenute, tra l'altro, nel decreto legislativo n. 251 del 2007. Lo ***status* di rifugiato** tutela il cittadino di Paese terzo o l'apolide che, per il fondato timore di persecuzione per i motivi indicati dalla Convenzione di Ginevra, non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese di origine; la **protezione sussidiaria** riguarda chi non possiede tali requisiti ma, in caso di rimpatrio, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave. Sul piano nazionale opera inoltre la **protezione speciale** collegata ai divieti di espulsione e respingimento dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione. Distinta dalla protezione internazionale individuale è la **protezione temporanea** di derivazione europea, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 85 del 2003: è una tutela eccezionale e collettiva per afflussi massicci di sfollati. In applicazione di questo istituto, nel 2022 è stata attivata la protezione temporanea per gli sfollati dall'Ucraina, da ultimo prorogata fino al 4 marzo 2028.

Il **Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo** del 14 maggio 2024, inoltre, ha sostituito una parte significativa della precedente disciplina fondata su direttive con regolamenti direttamente applicabili. Il regolamento (UE) 2024/1348 disciplina la **procedura comune di protezione internazionale** e si applica dal 12 giugno 2026, con la disciplina transitoria prevista per le domande anteriori; dalla stessa data si applicano anche il già citato regolamento (UE) 2024/1347 sulle qualifiche, il regolamento (UE) 2024/1356 sugli **accertamenti alle frontiere esterne**, il regolamento (UE) 2024/1358 sul nuovo **sistema Eurodac** e il regolamento (UE) 2024/1351 sulla **gestione dell'asilo e della migrazione**, che sostituisce il sistema Dublino III. Il nuovo quadro comprende, inoltre, il regolamento (UE) 2024/1349, che stabilisce una **procedura di rimpatrio alla frontiera**, e la direttiva (UE) 2024/1346, relativa all'**accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.** Nel 2026, inoltre, il regolamento (UE) 2026/463 ha modificato il regolamento procedure quanto al concetto di Paese terzo sicuro e il regolamento (UE) 2026/464 ha introdotto un elenco comune dell'Unione di Paesi di origine sicuri.

L'adeguamento interno alla prima fase di applicazione del Patto è stato realizzato con il **decreto-legge n. 100 del 2026**, convertito dalla legge n. 145 del 2026, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo n. 25 del 2008, il decreto legislativo n. 142 del 2015 e il decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione). La domanda di protezione internazionale si articola nella manifestazione della volontà, nella registrazione e nella formalizzazione, secondo il regolamento (UE) 2024/1348 e la disciplina nazionale di coordinamento. In sede di prima attuazione e comunque fino al 30 aprile 2027, questure e uffici di polizia di frontiera sono competenti per tutte e tre le fasi e la domanda si considera formalizzata al momento della registrazione (art. 17, commi 1-2,

decreto-legge n. 100 del 2026). La determinazione dello Stato membro competente è disciplinata dal **regolamento (UE) 2024/1351**, che **sostituisce il regolamento Dublino III** mantenendone l'impianto di fondo – esame della domanda da parte di un unico Stato membro, gerarchia di criteri, competenza dello Stato di primo ingresso irregolare nei casi previsti e, in via residuale, del primo Stato membro nel quale è stata registrata la domanda – ma ne aggiorna alcuni profili: estende a venti mesi il termine di cessazione della competenza dello Stato di primo ingresso; ammette un regime probatorio più agevole per il ricongiungimento familiare (con riferimento ai familiari già beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo in altro Stato membro); attribuisce la competenza in caso di minori non accompagnati allo Stato in cui si trova legalmente un familiare o un parente in grado di occuparsene, sempre nel rispetto dell'interesse superiore del minore; introduce un nuovo criterio legato al conseguimento di un titolo di studio (lo Stato membro in cui eventualmente il richiedente abbia ottenuto un diploma a seguito di almeno un anno di studio, se la domanda è presentata entro sei anni) e affianca ai criteri di competenza un meccanismo di solidarietà obbligatoria tra Stati membri. Il decreto-legge n. 100 del 2026 ne coordina l'applicazione a livello nazionale, ancorando l'avvio della procedura di determinazione dello Stato competente alla registrazione della domanda anziché al fotosegnalamento, come nel regime Dublino III, e prevedendo, in caso di riscontro nel sistema Eurodac, l'apertura di un'apposita evidenza con informativa alla competente Unità *Asylum and Migration Management Regulation* - AMMR (nuova denominazione dell'Unità Dublino). L'esame nel merito resta attribuito alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il nuovo quadro attribuisce particolare rilievo alle procedure accelerate e di frontiera. Il regolamento (UE) 2024/1348 rende obbligatoria la procedura di frontiera per specifiche categorie di richiedenti – tra cui coloro che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale e i cittadini di Paesi con un tasso di riconoscimento della protezione pari o inferiore al 20 per cento – stabilendone la conclusione entro dodici settimane; il decreto-legge n. 100 del 2026 ne rende operativa l'applicazione sul piano interno, modificando il decreto legislativo n. 25 del 2008 per individuare le zone di frontiera e di transito interessate e per fissare il termine, interno alle dodici settimane europee, entro cui la Commissione territoriale deve decidere, pari a quattro settimane ai sensi del nuovo articolo 28-bis.1. In parallelo, il regolamento (UE) 2024/1356 prevede accertamenti preliminari di identità, sicurezza, salute e vulnerabilità per le categorie di cittadini di Paesi terzi individuate dal regolamento; il decreto-legge n. 100 del 2026 ha coordinato con tale disciplina gli accertamenti nazionali e le garanzie per il fermo, della durata massima di settantadue ore, necessario al loro svolgimento. Il decreto-legge n. 100 del 2026 ha, inoltre, modificato l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015, introducendo una nuova disciplina del trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera, con richiamo esplicito all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, e ha inserito, nel medesimo decreto legislativo, il nuovo articolo 5-*sexies* che reca una nuova definizione di rischio di fuga da valutare caso per caso sulla base delle circostanze

elencate dalla norma. Le aree in uso all'Italia in Albania destinate alle procedure di asilo sono equiparate, nei limiti e agli effetti previsti dalla legge n. 14 del 2024, alle zone di frontiera o di transito.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 28, introdotto dall'articolo 12-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 145 del 2024, subordina la possibilità, per gli stranieri di cui sopra, di chiedere il ricongiungimento familiare al fatto di aver **maturato**, al momento della richiesta, **un periodo ininterrotto di soggiorno legale** nel territorio nazionale di **almeno due anni**. Tale requisito si applica **soltanto alle richieste di ricongiungimento dei familiari** di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), del medesimo testo unico, ossia:

- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Ne restano dunque **esclusi i figli minori** (articolo 29, comma 1, lettera *b*)), per i quali il ricongiungimento può essere chiesto anche se il genitore non ha maturato due anni di soggiorno ininterrotto.

Il citato comma 1-*bis* stabilisce, altresì, che il requisito del soggiorno legale ininterrotto di almeno due anni nel territorio nazionale ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare **non riguarda gli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale**.

A tale riguardo, il nuovo **articolo 4-*bis*** del provvedimento in esame, **aggiunto in sede referente**, amplia il novero dei soggetti esonerati dal rispetto di tale requisito, **includendovi anche i titolari dei seguenti permessi di soggiorno**:

- **permesso di soggiorno per lavoro subordinato**, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a*), *c*) e *i*), delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
 - i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero

dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- i lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile e della legge n. 1369 del 1960, nonché delle norme internazionali e comunitarie;

- **permesso di soggiorno per ricerca**, di cui all'articolo 27-*ter*, per gli stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato;
- **permesso di soggiorno per lavoratori stranieri altamente qualificati**, di cui all'articolo 27-*quater*, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso di determinati requisiti;
- **permesso di soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari**, di cui all'articolo 27-*quinquies*, per gli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale in qualità di:
 - dirigenti;
 - lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
 - lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento;

- **permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato da altro Stato membro**, di cui all'articolo 27-*sexies*.

Articolo 4-*ter*
(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

L'**articolo 4-*ter***, **introdotto in sede referente**, esclude dall'obbligo del previo ricorso alle **procedure di mobilità** l'assunzione, nel biennio 2026-2027, di **100 unità** di personale a tempo indeterminato del Ministero dell'interno.

In particolare, la disposizione in esame esclude l'applicazione dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2021 all'**assunzione, nel biennio 2026-2027, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato**, da inquadrare nell'Area dei Funzionari, da parte del Ministero dell'interno, già autorizzata con d.P.C.M. 7 agosto 2025.

Si ricorda, in proposito, che il sopra citato comma 2-*bis* dell'articolo 30, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 25 del 2025, ha circoscritto al quindici per cento delle facoltà assunzionali impegnate da ciascuna amministrazione in ogni esercizio finanziario l'ambito di applicazione del principio che subordina l'espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria. In precedenza, lo stesso obbligo operava con riferimento al numero complessivo dei posti da ricoprire. La limitazione opera nel caso in cui il piano assunzionale preveda almeno dieci assunzioni.

In sede di mobilità, si procede in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando e appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole. È escluso il personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito di tali procedure sono destinate ai concorsi.

Sono esclusi dall'obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità.

Il comma 2-*bis* prevede, inoltre, che, in caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo siano ridotte del quindici per cento, con

conseguente adeguamento della dotazione organica. I comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.

Il personale che non presenti domanda di inquadramento cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato, anche presso un'amministrazione diversa, nei diciotto mesi successivi. Da tali conseguenze sono esclusi il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La norma dispone, infine, che gli inquadramenti avvengano, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso le amministrazioni di provenienza. Essi possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in un'area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

L'articolo in esame prevede, inoltre, che il **bando di concorso** della procedura relativa all'assunzione delle 100 unità di personale a tempo indeterminato del Ministero dell'interno possa prevedere la **valorizzazione dell'esperienza lavorativa** acquisita nel settore in argomento, ivi inclusa quella maturata per un periodo di almeno sei mesi nell'ambito di rapporti di collaborazione o consulenza con organismi internazionali o agenzie dell'Unione europea.

La *ratio* della norma in commento è quella di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato il 14 maggio 2024.

Il **Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo** del 14 maggio 2024, operativo dal 12 giugno 2026, ha introdotto una serie di norme per gestire la migrazione e istituire un sistema comune di asilo a livello dell'UE, bilanciando le esigenze degli Stati membri con la protezione di coloro che ne hanno bisogno. È stato recepito nel nostro ordinamento dal decreto-legge n. 100 del 2026 (si rinvia al *dossier*).

Articolo 5
(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

L'**articolo 5** autorizza gli organi commissariali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a **pagare i debiti sorti nel corso delle procedure**, per la **continuità operativa** degli stabilimenti, ferma restando la priorità attribuita, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici.

L'**articolo 5** si inserisce nella sequenza degli interventi volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex-ILVA nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali, ricostruita nell'apposito tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'articolo **autorizza gli organi commissariali** delle società del gruppo ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria a **effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle rispettive procedure**, per garantire la continuità operativa.

L'autorizzazione opera **fermo quanto disposto** dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191/2015, che, nel testo da ultimo sostituito dal decreto-legge n. 133/2026 (convertito dalla legge n. 166/2026), attribuisce alla **restituzione dei finanziamenti pubblici** una **prededuzione** "rafforzata", **con priorità** su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli crediti di lavoro di cui all'art. 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.

Si ricorda che il decreto-legge n. 133/2026 ha recentemente modificato il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015. Nella formulazione precedente, il comma 6 imponeva all'organo commissariale del gruppo ILVA di pagare **con priorità i debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria**, anche in deroga all'art. 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). Quest'ultima norma, in caso di attivo insufficiente, imponeva di soddisfare i crediti prededucibili secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. Il secondo periodo estendeva alle condotte poste in essere in esecuzione di tali pagamenti, da parte dell'organo commissariale e dei soggetti delegati, l'esonero da responsabilità, anche civile, previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1/2015.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 133/2026 ha disposto invece che gli organi commissariali del **gruppo Ilva in a.s.** e del **gruppo ADI in a.s.** (estendendo dunque soggettivamente l'ambito di applicazione delle disposizioni anche all'organo commissariale del gruppo Acciaierie d'Italia in a.s.) provvedano **alla restituzione dei finanziamenti pubblici** concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria. Gli unici crediti che restano **anteposti** alla restituzione prioritaria dei finanziamenti pubblici in prededuzione, sono i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. La **priorità** della restituzione dei finanziamenti pubblici opera invece su qualsiasi altro credito verso le rispettive procedure, sia prededucibile che concorsuale, compresi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, e comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019. Inoltre, il medesimo comma ha esteso anche al gruppo Acciaierie d'Italia in a.s. l'**esonero dalla responsabilità** degli organi commissariali e dei soggetti da essi funzionalmente delegati per le condotte tenute in esecuzione degli obblighi di pagamento prioritario (disposizione in principio riferita solo al Gruppo Ilva in a.s.).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 del decreto-legge n. 133/2026, contenuta nel *dossier* del Servizio Studi.

Articolo 6
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'**articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame, ad eccezione degli articoli 1 e 2-*ter*.

L'**articolo 6,** fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 2-*ter* (su cui v. *supra*), dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza previsti dal decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L’**articolo 7** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 settembre 2026.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.